REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
CICLO IDRICO INTEGRATO
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO TECNICO REGIONALE DEI LL.PP.
Ufficio Normativa, Pareri e CE.RE.MO.CO.
Via Salaria Antica Est, n.27/F
67100 L'AQUILA

Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi inferiori o pari a 100.000 euro, ai sensi dell'art.5 del disciplinare di attuazione della L.R. 40/2011 (D.G.R. n.287 del 21/05/2012).

Il Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza definite dall'art. 91 comma 2 e s.m.i., del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, in materia di affidamento degli incarichi tecnici il cui importo stimato sia inferiore o pari a € 100.000,00,

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Regionale intende procedere alla formazione di elenchi di professionisti abilitati per l'affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore o pari a € 100.000,00 ai sensi dell'art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizione del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

L'elenco sarà suddiviso per categorie, nell'ambito delle quali saranno iscritti i soggetti che avranno fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata.

L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi professionali d'importo inferiore o pari a 100.000,00 €, in base alle esigenze dell'Amministrazione, attingendo alle domande che perverranno a seguito del presente avviso.

L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questa Regione, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

1. CATEGORIE E FASCE (All. A - D.P.R.207/2010)

Le categorie per le quali è possibile chiedere l'iscrizione sono le seguenti:
1) Edifici civili ed industriali;
2) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
3) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari,piste aeroportuali, e relative opere complementari;

4) Opere d'arte nel sottosuolo;
5) Dighe;
6) Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
7) Opere marittime e lavori di dragaggio;
8) Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
9) Impianti per la produzione di energia elettrica;
10)Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
11)Impianti tecnologici;
12)Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale;
13)Opere di ingegneria naturalistica;
Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di supporto, oltre a prestazioni geologiche e di consulenza legale, come specificato nell'allegato a) del Modello 1.
A ciascun soggetto richiedente è consentita l'iscrizione in elenco per una sola categoria.
L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi.
L'inserimento nell'elenco avviene mediante apposita determinazione del Direttore ai LL.PP ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda prodotta.
L'elenco sarà articolato nelle seguenti fasce d'importo:
1° fascia: incarichi di importo stimato inferiore a euro 20.000,00;
2° fascia: incarichi di importo stimato compreso tra 20.000,00 e 100.000 euro.
Alla 1° fascia si possono iscrivere i professionisti che hanno progettato in forma esecutiva o diretto lavori e collaudato opere, negli ultimi cinque anni, di importo pari o superiore ad euro 250.000,00 in numero minimo di tre;
Alla 2° fascia si possono iscrivere i professionisti che hanno progettato in forma esecutiva o diretto lavori e collaudato opere, negli ultimi cinque anni, di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 in numero minimo di cinque.

2. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI (ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006):
2.1 *Soggetti ammessi*

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all'art. 90 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 163/2006;
- società di professionisti di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006;
- società di ingegneria di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006;
- raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di professionisti, tra società di ingegneria;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti secondo le modalità di cui al comma 1 lett. h) dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006.
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi di cui al comma 1 lett. f-bis) dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006;
- dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale da almeno dieci anni o in quiescenza con esperienza almeno decennale;
- avvocati per consulenze legali.

2.2 *Requisiti*

I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'elenco, purchè:
1. siano in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ed in particolare dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente;
2. nell'ipotesi di persone fisiche:
a) abbiano conseguito le relative lauree specifiche e/o i diplomi tecnici;
b) siano legalmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi professionali;
3. nel caso si tratti di persone giuridiche:
a) siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate, e qualora società di ingegneria, dispongano di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 254 del DPR 207/2010.

2.3 *Limitazioni e cause di esclusione*

E' vietato ai liberi professionisti iscriversi nell'elenco qualora nello stesso venga iscritta una società di professionisti o una società di ingegneria o consorzio o raggruppamento temporaneo delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

La violazione di detto divieto comporta la non iscrizione in elenco di entrambi i soggetti.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività specialistiche;
- abbiano abbandonato un incarico già affidato;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazione verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico;
- siano già iscritti nell'elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria.

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative.

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO (art.6 disciplinare D.G.R. n.287 del 21/05/2012)

1. I soggetti interessati devono far pervenire entro il termine del 31 dicembre c.a. un plico debitamente sigillato, recante all'esterno il nominativo del soggetto richiedente, l'indirizzo e la dicitura "Non aprire contiene documentazione relativa all'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi inferiori o pari a 100.000,00 euro, ai sensi dell'art.5 del disciplinare di attuazione della L.R.40/2011".
2. Il plico va spedito alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP, Servizio Tecnico dei LL.PP, via Salaria Antica Est n.27/F, 67100 L'Aquila.

3. Il plico dovrà contenere:
a) la domanda di iscrizione, con il riferimento alla categoria specializzata di inserimento, redatta secondo apposito modello (MOD. 1 e Allegato "a" al MOD.1) allegato al bando che istituisce l'elenco dei consulenti e che deve contenere:
- per i liberi professionisti singoli o associati (MOD. 2a o 2b e 2sub) ; nome, cognome, titolo professionale, data di iscrizione e numero di iscrizione all'albo, recapito dello studio professionale con indicazione del recapito telefonico, di fax e di posta elettronica, codice fiscale e Partita IVA, forma di esercizio della professione (libera o associata; in caso di raggruppamento indicarne la forma, i dati dei partecipanti, con indicazione del ruolo e delle prestazioni professionali specialistiche che eventualmente si intende assumere);
- per le società di professionisti e le società di ingegneria (denominazione della società, sede, recapito telefonico, di fax e di posta elettronica, iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di … per attività di…., numero di iscrizione, forma giuridica, nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (MOD. 2c e 2sub);
- per tutti; descrizione della propria struttura organizzativa e dell'organico.
b) il curriculum professionale (o i curricola nel caso di raggruppamenti temporanei) indicante gli incarichi svolti relativi alla tipologia oggetto di domanda, redatto secondo il modello di cui all'allegato "N" del D.P.R. 207/2010 e che dovrà riportare i requisiti richiesti per l'iscrizione nelle varie categorie e per le varie fasce di importo così come esemplificato nell'allegato "O" del D.P.R. 207/2010. Il curriculum va firmato dal singolo professionista o da tutti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale non ancora costituito; dal capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito; dal legale rappresentante in caso di società o consorzi stabili.
c) copia fotostatica documento di identità valido al riconoscimento degli aspiranti.
d) dichiarazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali resa ai sensi del DPR n° 445/2000 e l'inesistenza delle situazioni di cui all'art.38 del D.Lgs.163/06 e sm e delle situazioni di cui all'art.253 del DPR 207/10 (MOD. 4 o 4ATP);
e) elenco dei lavori (massimo n. 10) svolti in riferimento alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione secondo il modello allegato (MOD. 3);
Non saranno prese in considerazione le domande prive in tutto o in parte della documentazione sopraindicata e non debitamente sottoscritte.
Nel caso in cui non siano usati i modelli predisposti dall'Ente, i dati contenuti dovranno essere, a pena di esclusione, gli stessi previsti nei modelli predetti.
4. Per agevolare la redazione dei modelli suindicati, evitando la compilazione a mano degli stessi è stato realizzato un database informatico tramite il programma di maggior diffusione (MS Access) attraverso il quale inserire e stampare tutti i dati richiesti.
Il professionista dovrà scaricare il database presso il sito Internet: www.regione.abruzzo.it inserire i dati con possibilità di stampa e salvare il tutto su CD-ROM da allegare alla documentazione cartacea.
4. Possono presentare istanza i soggetti per i quali non sussistono i divieti dell' art.253 del DPR 207/2010.
5. I soggetti inseriti potranno presentare aggiornamenti semestrali del proprio curriculum, inerenti agli incarichi ultimati nei cinque anni antecedenti la data di presentazione dell'aggiornamento.
6. Gli elenchi che si formeranno a seguito della disamina delle istanze saranno aggiornati annualmente, con le richieste pervenute oltre il termine stabilito, entro l'anno successivo, mentre l'aggiornamento delle schede professionali avverrà ogni tre anni entro il 31 dicembre.
7. Ai soggetti affidatari si applicano le norme di cui all'art.38 del D.Lgs.163/06 e s.m.
8. La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata e sottoscritta da:

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
- in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all'art. 90 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 163/2006, dal legale rappresentante della società;
- in caso di consorzio stabile del legale rappresentante dello stesso.

9.Tale domanda dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità (o documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000).

10.Le domande che perverranno successivamente al termine non saranno prese in considerazione, e saranno inserite successivamente in sede di aggiornamento degli elenchi.
A tal fine farà fede esclusivamente il timbro del protocollo.

4.FORMAZIONE ELENCHI

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo.
Si procederà d'ufficio, con atto del Dirigente competente alla tenuta dell'elenco, debitamente motivato, alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi:
1) nel caso di istanza da parte dell'interessato;
2) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione degli elenchi;
3) nel caso di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico;
4) nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese da professionista ai fini dell'iscrizione all'elenco.
5) nel caso di segnalazione dall'Autorità di Vigilanza di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto.

5. CONFERIMENTO INCARICHI

Al momento dell'avvio della procedura gli incarichi inferiori o pari a 100.000 euro saranno affidati a soggetti qualificati, inseriti nei predetti elenchi, ed estratti a sorte, che saranno invitati di volta in volta, mediante apposita lettera d'invito, in numero minimo di 5 (se vi siano in tal numero soggetti qualificati) , secondo la procedura di cui all'art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/06, senza preventiva pubblicazione di un bando;

- saranno fissati i relativi criteri e modalità, l'entità indicativa delle competenze, le modalità di pagamento e i tempi di espletamento.
- l'invito è rivolto ad almeno cinque professionisti.
- dopo l'invio delle lettere d'invito, pervenute le offerte, si provvederà alla valutazione delle relative offerte.
- al momento dell'affidamento dell'incarico:
    - i singoli incarichi saranno conferiti con determinazione dirigenziale, in conformità a quanto disposto dall'art. 91 del D. Lgs 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;

- il rapporto contrattuale sarà regolato dalle condizioni, fissate in un apposito disciplinare, indicativamente e preventivamente individuati nell'invito alla selezione a presentare offerta.

All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario, a termini dell'art. 90, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006 e la veridicità dei requisiti.

7. CORRISPETTIVO (art.7 disciplinare D.G.R. n.287 del 21/05/2012).

. I corrispettivi degli incarichi saranno determinati sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 262 del D.P.R. 207/2010, considerando l'attività dei consulenti a tutti gli effetti equiparata all'attività di supporto al Responsabile del Procedimento ed applicando alle tariffe derivanti da tale attività una percentuale pari al 30% della tariffa Non si applica l'articolo 21 della L.143/49 e s.m. Il rimborso spese sarà pari alla percentuale minima stabilita dalle disposizioni normative in materia.

8. CRITERI DI AFFIDAMENTO (art.8 disciplinare D.G.R. n.287 del 21/05/2012).

1. Gli incarichi saranno conferiti mediante procedura di cui all'art.91 comma 2 del D.Lgs.163/06 e s.m. e secondo le forme e le modalità stabilite nel bando che istituisce l'albo dei consulenti, mediante determinazione direttoriale. Il provvedimento indicherà:
-la categoria e la classe di importo della prestazione richiesta, individuate in base all'elencazione di cui all'allegato "O" del D.P.R. 207/2010 ed alle classi di importo specificate nel bando che istituisce l'elenco dei consulenti;
- i parametri di cui al Decreto 20 luglio 2012 n.140 capo V.
2. La scelta dei soggetti degli elenchi cui conferire l'incarico verrà effettuata nel rispetto delle modalità stabilite nel bando che istituisce l'albo dei consulenti e nel rispetto dei seguenti principi:
a) non discriminazione. Divieto di considerare essenziale o preferenziale l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni, province o comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni o elementi che comportino l'esclusione di soggetti abilitati;
b) parità di trattamento. Obbligo di considerare condizione preferenziale il minor costo della prestazione e divieto di conferire l'incarico a soggetti prima di dodici mesi dalla data di espletamento del precedente incarico;
c) proporzionalità. Obbligo di considerare essenziale il possesso, secondo quanto stabilito nell'avviso, di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all'entità e alla complessità del progetto;
d) trasparenza. Obbligo di chiarezza, comprensibilità e non equivocità del provvedimento

9.NORME FINALI

Ai sensi dell'art.13, del D. Lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato con il presente Avviso si informa che:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che intende essere inserito nell'elenco deve rendere la documentazione richiesta

nell'Avviso;
c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell'elenco;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono gli enti certificatori dei dati oggetto delle autocertificazioni presentate (per un confronto finalizzato alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese) ed eventuali altri soggetti cui sia necessario rapportarsi per disposizioni di legge o di regolamento, il personale interno dell'amministrazione coinvolto nel procedimento e ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.7/08/1990 n. 241;
e) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Regione Abruzzo.

In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale.

Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito della sezione Regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici e nelle forme di cui all'art.124 c.5 del D.Lgs.163/06 e sm e dell'art.267 c.3 del D.P.R. 207/10.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Vittorio di Biase